



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio II ex DGSA – Sanità animale ed anagrafi:

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Regione Calabria  
Assessorato alla salute  
[taskforcevet@regcal.it](mailto:taskforcevet@regcal.it)

Registro – classif: **I.1.a.e/2015/6**

E. p.c., Centro di referenza  
nazionale per l'apicoltura  
presso IZS Venezia

**OGGETTO:** criteri per le movimentazioni di apiari nelle zone di restrizione istituite in Calabria a seguito della infestazione da *Aethina tumida* - criterio per calcolo indennizzi.

Nel corso della riunione tenutasi presso questa Direzione il 30 gennaio u.s. con rappresentanti dell'Assessorato alla Salute di codesta Regione tra i diversi punti all'ordine del giorno è stato affrontato anche il tema delle movimentazione degli apiari nelle zone soggette a restrizione.

A tale riguardo questa Direzione ha inoltrato con nota 0002679-03/02/2015 una richiesta al Centro nazionale di referenza dell'apicoltura che con nota 1354 / 2015 del 10/02/2015 ha fornito indicazioni in merito a quali controlli effettuare per consentire la movimentazione nelle zone attuali zone di restrizione.

Considerato che con nota n. prot. 46291 del 12 febbraio 2015 codesto Assessorato ha formalizzato una richiesta di parere anche alla luce dei dati di sorveglianza sinora raccolti nelle zone soggette a restrizione questa Direzione comunica quanto segue.

Per quanto concerne la zona di sorveglianza il Centro di referenza nazionale, con parere che si allega, ritiene "possibile ipotizzare una movimentazione degli apiari all'interno della zona di sorveglianza, purché siano già stati sottoposti ad un precedente controllo con esito negativo e siano soggetti ad un analogo controllo, sempre con esito negativo, subito prima dello spostamento" per quanto attiene invece la zona di protezione ritiene "premature consentite detti spostamenti. Infatti, nonostante siano trascorsi più di 30 giorni dall'ultimo caso confermato (23 dicembre 2014), non è possibile escludere a priori la presenza di *A. tumida* e di conseguenza i rischi che detta movimentazione potrebbe correre o addirittura che le api movimentate possano costituire la fonte di diffusione del parassita."

Infine si coglie l'occasione per comunicare che, in merito alle modalità di calcolo dell'indennizzo da corrispondere agli apicoltori per le famiglie di api sottoposte a distruzione, ISMEA ha dato parere positivo sull'utilizzo del valore di un famiglia calcolato su 5 telaini, come riportato nel bollettino ISMEA, quale coefficiente per il calcolo dell'indennizzo per le famiglie allevate su un numero di telaini maggiore di 5. Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Silvio Borrello)**  
F.to Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento: Dr. Andrea Maroni Ponti – 06 5996814 email: [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it)

Referente dell'Ufficio II: Dr. Ruocco Luigi – 06.59946755 - email: [lruocco@sanita.it](mailto:lruocco@sanita.it)